

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOATO, SPADACCIA, CORLEONE**
e **STRIK LIEVERS**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 LUGLIO 1989

Interpretazione autentica del comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativa alla tassazione delle indennità percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo

ONOREVOLI SENATORI. – L'articolo 53, primo comma, della Costituzione stabilisce che «tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva».

L'interesse fiscale pubblico riceve quindi una particolare attenzione ed è protetto dalla Costituzione al pari dei diritti individuali, in quanto esso garantisce il regolare funzionamento dei servizi necessari alla collettività.

Vengono sanciti pertanto sia il dovere alla prestazione tributaria che il principio della correlazione tra prestazioni dovute e capacità contributiva di ognuno.

Principi questi che purtroppo, viste le emergenze e le necessità che quotidianamente

vengono a gravare sul bilancio dello Stato, vengono spesso disattesi e dimenticati.

Come nel caso del comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69.

Si chiede che venga abolito un privilegio (perchè di questo si tratta) contrario al principio di uguaglianza, valido anche in campo fiscale, che esige un'imposizione uguale per redditi uguali e diversa per redditi diversi.

Nel caso specifico, con la forzatura legislativa del comma 6-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, le somme percepite a titolo di pensione dagli ex deputati e senatori vengono trasformate (con un colpo di bacchet-

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ta magica) in rendite vitalizie e pertanto assoggettabili al prelievo tributario nella misura del 60 per cento del loro ammontare.

Questa impostazione non trova alcuna adeguata giustificazione o riscontro in alcuno dei principi che il Parlamento deve rispettare, primo tra tutti quello del controllo e della riduzione della spesa pubblica.

A fronte di spese non più indispensabili, e che, grazie al generalizzato stato di inerzia, resistono tenacemente a qualunque ipotesi di stralcio dal bilancio statale, si creano nuove uscite, a volte prive della necessaria copertura, a volte ben mascherate da sapienti artifici tecnici.

Bisogna constatare con grave preoccupazione che il sistema impositivo fiscale si sta praticamente trasformando in un meccanismo manovrato e manovrabile senza vincoli di alcun genere, idoneo a soddisfare sia improvvise necessità di cassa, sia non meglio giustifi-

cate esigenze (manifestate da potenti *lobbies*) di sottrarre al prelievo tributario alcuni redditi parti consistenti di essi.

Una maggiore attenzione deve quindi essere prestata, specie in momenti di grave crisi come quella attuale, nella proposizione e nell'approvazione di leggi (di qualunque tipo esse siano) che comportino maggiori oneri o minori entrate per lo Stato, o che comunque tendano a privilegiare ingiustificatamente determinate categorie di contribuenti.

Con il presente disegno di legge si vuole sostanzialmente evitare che gli emolumenti percepiti dagli ex deputati e senatori a titolo di pensione vengano assoggettati solo per il 60 per cento del loro ammontare al prelievo fiscale, trattandosi in realtà di fonti di reddito e come tali, per il principio della parità contributiva, interamente assoggettabili all'imposizione fiscale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le disposizioni di cui al comma 6-*bis* dell'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, non si applicano alle indennità, comunque determinate, percepite dai membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.